

Regolamento d'applicazione per i corsi interaziendali del campo professionale Agricoltura

L'organizzazione del mondo del lavoro (Oml) AgriAliForm pubblica il presente regolamento sulla base delle disposizioni seguenti:

- Art. 11 e Art. 26 dell'ordinanza sulla formazione professionale di base delle professioni con AFC nel campo professionale Agricoltura
- Piani di formazione AFC nel campo professionale Agricoltura del 23.05.2025, approvati dal Comitato direttivo dell'Oml AgriAliForm in data 09.04.2025
- Art. 8 e Art. 23 dell'ordinanza sulla formazione professionale di base delle professioni con CFP nel campo professionale Agricoltura
- Piani di formazione CFP nel campo professionale Agricoltura del 22.05.2026, approvati dal Comitato direttivo dell'Oml AgriAliForm in data 14.04.2026

I. Scopo e organi responsabili dei corsi

Art. 1 Scopo

¹I corsi interaziendali (CI) completano la formazione pratica in azienda e la formazione scolastica.

²I CI sono obbligatori per tutte le persone in formazione.

Art. 2 Organi responsabili

¹L'organo responsabile dei corsi interaziendali è l'Oml AgriAliForm.

²Le organizzazioni affiliate all'Oml oppure altre organizzazioni possono collaborare allo svolgimento dei corsi.

II. Organi

Art. 3 Organi

Gli organi dei CI sono così stabiliti:

- a) la Commissione di sorveglianza
- b) le Commissioni regionali dei corsi

Commissione di sorveglianza

Art. 4 Organizzazione

¹I corsi sono organizzati sotto il controllo di una Commissione di sorveglianza composta da 7 - 9 membri. Si auspica un'adeguata rappresentazione delle regioni, delle lingue, dei generi e delle forme di produzione.

²Tutte le professioni sono rappresentate da un membro. La professione Vitivinicoltore/trice può essere rappresentata da due membri, affinché entrambi gli indirizzi professionali siano coperti. La professione Agricoltore/trice può essere rappresentata da un massimo di quattro membri. La Commissione di sorveglianza rappresenta tutti gli indirizzi professionali.

³Un rappresentante della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) e uno della Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP) devono essere invitati alle sedute, ma non hanno diritto di voto.

⁴La/Il presidente e i membri della Commissione di sorveglianza sono nominati dal Comitato direttivo dell'Oml per un mandato di 4 anni. Una rinomina è possibile. La presidenza rappresenta la professione Agricoltore/trice. La vicepresidenza rappresenta le colture speciali.

⁵La Commissione di sorveglianza è convocata dalla presidenza secondo le necessità. Deve essere convocata se due membri lo richiedono.

⁶La Commissione di sorveglianza può deliberare quando almeno la metà dei membri è presente. Le decisioni sono prese alla maggioranza dei presenti. A parità di voti, decide il voto della presidenza. La/il vicepresidente sostituisce la/il presidente in sua assenza.

⁷Le discussioni della Commissione di sorveglianza sono verbalizzate.

⁸Il segretariato della Commissione di sorveglianza è assicurato dal segretariato dell'Oml.

Art. 5 Compiti della Commissione di sorveglianza

La Commissione di sorveglianza provvede a un'applicazione uniforme a livello svizzero del presente regolamento e svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) può adattare il programma dei corsi se necessario sulla base dei piani di formazione e delle ordinanze sulla formazione professionale di base per il campo professionale Agricoltura;
- b) può emanare direttive relative all'organizzazione e allo svolgimento dei corsi, così come all'equipaggiamento dei luoghi in cui si tengono i corsi;
- c) prende conoscenza dei preventivi e dei consuntivi delle Commissioni dei corsi e stabilisce il budget da inviare all'Oml;
- d) sorveglia le attività dei corsi;
- e) promuove la formazione e il perfezionamento dei docenti dei CI;
- f) redige un rapporto annuale all'attenzione dell'Oml, che viene pubblicato sul sito web agrijob.ch;
- g) organizza una volta all'anno un incontro degli organizzatori/trici dei CI per rafforzare il dialogo fra organizzatori/trici dei CI e Commissioni dei corsi;
- h) supporta la collaborazione fra gli/le organizzatori/trici dei CI (p.es. lista dei/delle docenti dei CI e dei luoghi in cui si tengono i corsi);
- i) dirige la piattaforma digitale nazionale per la gestione dei CI.

Commissioni regionali dei corsi

Art. 6 Organizzazione

¹I corsi sono gestiti dalle Commissioni dei corsi. Queste sono nominate dai responsabili dei corsi e contano almeno 3 membri. Alle sedute sono invitati anche il Cantone in cui hanno luogo i corsi e le scuole professionali coinvolte. I loro rappresentanti non hanno diritto di voto.

²I membri sono nominati dagli organi responsabili cantonali o regionali. Una rinomina è possibile. Le Commissioni dei corsi si costituiscono autonomamente.

³La Commissione dei corsi nomina una/un organizzatrice/tore dei CI, responsabile di eseguire i compiti della Commissione e di applicarne le decisioni. L'organizzatrice/tore dei CI è membro della Commissione dei corsi ma non ha diritto di voto.

⁴Le Commissioni dei corsi sono convocate tutte le volte che vi sono trattande da evadere. Devono inoltre essere convocate se più della metà dei membri lo richiede.

⁵Le Commissioni dei corsi possono deliberare se è presente almeno la metà dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. A parità di voti, decide il voto della/del presidente.

⁶Le discussioni delle Commissioni dei corsi sono verbalizzate.

Art. 7 Compiti della Commissione dei corsi

¹Ogni Commissione dei corsi pianifica e svolge i corsi. Ha in particolare i seguenti compiti:

- a) elabora il programma dei corsi in base al programma quadro della Commissione di sorveglianza;
- b) elabora il preventivo e tiene la contabilità. I conti devono poi essere presentati alla Commissione di sorveglianza;
- c) nomina i docenti e fissa i luoghi dei corsi interaziendali;
- d) mette a disposizione le infrastrutture;
- e) fissa il calendario, si incarica del bando e delle convocazioni ed è responsabile per le domande di dispensa ai corsi;
- f) sorveglia le attività di formazione ed è responsabile per la garanzia della qualità (Formulario QualCI, anche per l'inoltro alla Commissione di sorveglianza);
- g) assicura la coordinazione della formazione fra le scuole professionali e le aziende;
- h) in caso di necessità provvede a vitto e alloggio;
- i) redige un rapporto annuale, se necessario anche all'attenzione della Commissione di sorveglianza e dei Cantoni coinvolti;
- j) sostiene e incoraggia il perfezionamento professionale dei docenti.

²La Commissione dei corsi può delegare compiti ad altri organi, associazioni o istituzioni.

III. Organizzazione e svolgimento

Art. 8 Obbligo di seguire i corsi

¹Le aziende di tirocinio sono responsabili per la partecipazione ai corsi delle proprie persone in formazione.

²I CI sono obbligatori per chi segue una formazione di base abbreviata. La persona può essere dispensata parzialmente o totalmente se prova che ha acquisito durante un'altra formazione le competenze richieste.

³L'assenza dai CI o il differimento dei CI è accettato nei seguenti casi:

- malattia e infortunio attestati da certificato medico
- congedo maternità
- servizio militare o protezione civile
- decesso di una persona vicina

⁴La Commissione dei corsi può accettare altre assenze o differimenti per ragioni gravi, su richiesta scritta.

Art. 9 Convocazione

Le/Gli organizzatrici/tori dei corsi interaziendali convocano le persone in formazione su mandato delle Commissioni dei corsi. La convocazione è personale ed è indirizzata all'azienda di tirocinio.

Art. 10 Durata e contenuti

¹I corsi sono organizzati in conformità con l'ordinanza sulla formazione professionale di base delle professioni con AFC e CFP nel campo professionale Agricoltura.

²Una panoramica dei temi dei corsi interaziendali del campo professionale Agricoltura si trova nell'**allegato 1**.

Art. 11 Contenuto dei corsi

¹I corsi interaziendali coprono i contenuti dei programmi che si possono trovare sul sito web dell'Oml (agri-job.ch).

²Tutti i corsi prestano l'attenzione necessaria alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute.

IV Sorveglianza

Art. 12 Garanzia della qualità

¹I membri della Commissione di sorveglianza e delle Commissioni dei corsi possono accedere ai corsi in qualsiasi momento.

V. Finanze

Art. 13 Copertura dei costi

¹I costi per la pianificazione, l'organizzazione, la preparazione e lo svolgimento dei CI sono coperti da:

- a) contributi pubblici (Cantoni)
- b) contributi alla formazione professionale (fondo per la formazione professionale)
- c) contributi di altre istituzioni

Art. 14 Contributi dei Cantoni

¹Gli organi responsabili dei corsi trasmettono il preventivo e il programma dei corsi al Cantone dove si svolgono i corsi; una volta terminati i corsi, trasmettono il consuntivo finanziario finale.

²Gli organi responsabili dei corsi calcolano direttamente il contributo cantonale d'accordo con le autorità cantonali competenti.

Art. 15 Finanziamento dell'esame per l'autorizzazione speciale per l'impiego di prodotti fitosanitari

¹Per le professioni Orticoltore/trice AFC, Frutticoltore/trice AFC e Vitivinicoltore/trice AFC con indirizzo professionale Vigna, l'esame pratico per l'ottenimento dell'autorizzazione speciale per l'impiego di prodotti fitosanitari si svolge durante un CI. Questo esame è regolato in un'ordinanza separata («Ordinanza concernente l'autorizzazione speciale per l'impiego di prodotti fitosanitari nell'agricoltura OASA»). Il primo tentativo dell'esame viene finanziato nell'ambito del CI. L'esame di ripetizione viene finanziato privatamente dal/dalla candidato/a.

²Per la professione Agricoltore/trice AFC, l'esame pratico per l'ottenimento dell'autorizzazione speciale per l'impiego di prodotti fitosanitari si svolge al di fuori dei corsi interaziendali.

VI. Disposizioni finali

Art. 15 Entrata in vigore

Il presente regolamento è stato approvato dal Comitato direttivo dell'Oml AgriAliForm in data 30.04.2025.

Organizzazione del mondo del lavoro (Oml) AgriAliForm



Loïc Bardet

Presidente Oml AgriAliForm

Brugg, 10.07.26

W:\Bildung\Grundbildung\AK ÜK\Reglemente\Reglement ab 2026\uk_Reglement_Version_2025_ITA.docx



Petra Sieghart

Segretariato